

Allegato A)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - AFFILIAZIONE - SEDE e DURATA - SCOPO e OGGETTO

Articolo 1

E' costituita ai sensi dell'art. 36 del codice civile l'associazione di promozione sociale denominata "**ASSOCIAZIONE ITALIANA SHEEP DOG**", in inglese "Italian Sheep Dog Association".

L'associazione è affiliata alla "International Sheep Dog Society", con sede legale in Inghilterra, nella città di Bedford, cui si ispira e ne segue regole e disciplinari.

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Fontanafredda (PN), via Valstort n. 6.

Potrà istituire sedi amministrative e operative anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione, non ha scopo di lucro, e intende promuovere, valorizzare, incrementare e sostenere in Italia il lavoro del cane da pastore (*sheepdog*), favorendone e valorizzandone le attitudini tramite l'addestramento e con il fine di migliorare la gestione degli animali da reddito nell'ambito dell'allevamento (ovini, caprini, bovini ecc.) tenuto conto del benessere animale.

Per raggiungere lo scopo sociale l'associazione potrà:

- organizzare gare, stage, manifestazioni e altre iniziative ed eventi specifici;
- organizzare e gestire corsi, laboratori, incontri, seminari, conferenze, raduni, manifestazioni ed eventi;
- organizzare corsi di preparazione, compresi corsi di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- favorire l'iscrizione degli sheepdogs nel registro genealogico "Stud Books" dell'International Sheep Dog Society;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza;
- incoraggiare con informazioni, consigli, corsi di addestramento, tutti i suoi associati, nonché pastori ed allevatori di bestiame, per tutti gli aspetti pertinenti allo sheepdog, per la formazione ottimale della coppia cane-padrone nel lavoro di pastorizia.

- organizzare e promuovere *partnership*, collaborazioni e consulenze con realtà pubbliche e private.

In occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione svolgerà attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

TITOLO II

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE e RENDICONTO - AVANZI DI GESTIONE

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; dai contributi in conto capitale da parte di enti pubblici; dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dai contributi di enti pubblici, dalle donazioni di enti privati e persone fisiche;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota associativa da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro un mese dall'inizio dell'esercizio.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. L'adesione all'associazione non comporta, altresì, obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato al momento dell'iscrizione o a quello annuale.

Articolo 5

L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Entro il 31 (trentuno) Marzo di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per l'esercizio in corso che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei se particolari esigenze lo richiedano.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 6

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 7

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono Associati tutte le persone fisiche che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che sono in regola con il versamento della quota sociale.

La quota associativa, stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di Associato e non può essere trasferita a terzi, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, o rivalutata.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal Presidente decorsi tre mesi dalla sua ammissione. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia nei rapporti con soggetti terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto, regolamenti e benessere animale.

Il consiglio direttivo deve provvedere, anche tramite proprio delegato, in ordine alle domande

di ammissione. Il provvedimento di accoglimento fa acquisire la qualifica di associato dalla data di presentazione della domanda stessa. Il provvedimento di diniego deve essere espresso e l'aspirante associato, entro 60 giorni dalla comunicazione può ricorrere al giudizio della Commissione disciplinare secondo le regole stabilite dal presente statuto.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. In ogni caso l'associato la cui condotta nuoccia al decoro dell'associazione o sia chiaramente in contrasto con lo scopo sociale ed i contenuti del presente statuto, sarà espulso a giudizio della Commissione disciplinare. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica dei provvedimenti di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire la Commissione disciplinare prevista dallo statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia della stessa.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e la Commissione disciplinare.

Articolo 9

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta il Consiglio direttivo, o il Collegio dei revisori, lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei suoi soci. L'assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, da spedire ai soci, e quando possibile a mezzo di comunicazione sulla stampa periodica nazionale, almeno trenta giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei pre-

senti. Essa decide a maggioranza di voti presenti.

Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti; l'assemblea comunque deciderà a maggioranza di voti dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Le votazioni avvengono secondo le modalità decise dai partecipanti; ogni associato può rappresentare in assemblea solo sé stesso. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda ai Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo indicando chi tra essi avrà la carica di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere;
- nomina il Collegio dei revisori, indicando altresì la carica di Presidente;
- nomina i componenti della Commissione disciplinare. I suoi componenti non possono essere membri del Consiglio ISDA;
- approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

Articolo 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo formato da dodici componenti compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al semestre su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione. Tra l'altro, il consiglio direttivo:

- predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che saranno poi sottoposti all'assemblea dei soci;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e chiede la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputerà necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea;
- stabilisce la quota minima di versamento iniziale e annuale;
- delibera sull'espulsione dei soci dall'associazione.

Con le dimissioni di un consigliere verrà convocata entro 20 giorni l'assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere mancante; il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio direttivo.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo inizialmente eletto comportano in ogni caso la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 20 giorni. Rimane in carica solo il Presidente o, se manca, il vice presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'assemblea.

I consiglieri che si dimettono non possono candidarsi al successivo rinnovo dell'organo amministrativo.

Articolo 11

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

L'intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12

Il Segretario coadiuva il presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecu-

tive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e il libro degli aderenti all'associazione.

Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell'associazione e della contabilità sociale.

Articolo 13

Il Collegio dei revisori, se nominato, si compone di tre membri effettivi e un supplente.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti e curano la tenuta del libro delle loro riunioni.

Articolo 14

La Commissione disciplinare, nominata dall'assemblea è composta da otto membri e dura in carica per un triennio. I suoi componenti non possono essere membri del Consiglio ISDA.

La Commissione deve intervenire, sulla base del presente statuto e del suo regolamento di funzionamento, ove richiamata nelle norme statutarie e per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto.

Articolo 15

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite e accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazione di promozione sociale e/o enti del terzo settore, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge, e fatta salva comunque ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.